

CIRCOLARE PER LE AZIENDE

ANNO 2024

CIRCOLARE PER LE AZIENDE - ANNO 2024

Novità

Le principali novità del Fasi per il 2024 sono:

a. Fasi Non Autosufficienza

Estensione dell'**indennizzo per l'assistenza professionale domiciliare** a tutti gli assistiti, senza limiti di età, in situazioni di non autosufficienza **permanente o temporanea**. Tale indennizzo, pari a € 7.200, è erogato per un massimo di 9 mesi ed è rinnovabile annualmente. L'indennizzo è erogabile nel caso in cui l'assistito si trovi al proprio domicilio, in alternativa, **in caso di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)**, è sempre possibile richiedere il **rimborso** come previsto dal Nomenclatore-Tariffario.

Inoltre, i dirigenti in servizio e i proscrittori volontari, insieme al loro nucleo familiare, con età compresa tra i 18 e i 65 anni che si trovino in uno stato di non autosufficienza **permanente**, possono accedere a una **rendita LTC temporanea di € 15.000** per un massimo di 5 anni. La tutela può essere erogata nel caso in cui la condizione di non autosufficienza permanente si verifichi a partire dal 1.01.2024. **Per gli aventi diritto, le due tutele forniscono un aiuto complessivo pari a € 22.200.**

b. Nomenclatore-Tariffario 2024

Odontoiatria

Equiparazione delle tariffe di rimborso dell'indiritta alla diretta, garantendo un trattamento paritario ed eliminando le eventuali differenze di rimborso.

Medicina e chirurgia

Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, aumento delle tariffe delle sale operatorie e ambulatoriali, e quelle dei pacchetti che prevedono l'uso della sala operatoria.

Complessivamente sono state riviste al rialzo 92 tariffe del Nomenclatore-Tariffario del Fondo.

c. Pacchetti chirurgici

Introduzione, all'interno del Nomenclatore-Tariffario, di nuovi pacchetti chirurgici per il 2024. Questi, sono stati progettati nell'ambito di un progetto Fasi-IWS, e copriranno:

- la protesi totale del ginocchio (sia con la tecnica tradizionale sia con la chirurgia robotica RAS);
- la protesi parziale del ginocchio;
- la riabilitazione post-intervento al ginocchio;
- la protesi parziale dell'anca;
- l'ernia inguinale.

d. Fisioterapia

Estensione dei pacchetti alla fisioterapia per il trattamento di quadri sintomatologici come, ad esempio, la lombosciatalgia.

Condizioni di adesione delle Aziende

Si ricorda che dal 01.01.19 nessuna Azienda che utilizza per l'assistenza dei propri Dirigenti in servizio un Fondo sostitutivo, può iscriversi al Fasi versando unicamente il c.d. Contributo di Solidarietà.

Si precisa per le Aziende già iscritte che, a partire dal 01.01.19, una successiva adesione ad un Fondo sostitutivo al Fasi per l'assistenza dei propri Dirigenti in servizio comporterà anche la cessazione della tutela Fasi per gli ex Dirigenti pensionati.

Contributi

Non vi sono modifiche ai contributi rispetto al 2023.

I contributi a carico dell'Azienda da versare al Fasi per l'anno 2024 possono essere così riepilogati:

- a. **A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l'assistenza dei propri Dirigenti in servizio:**
- € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), *solo se iscritto* al Fondo;
 - € 400,00 trimestrali (€ 1.600,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), *anche se non iscritto* al Fondo.
- b. **A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l'assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data del 01.01.2019):**
- € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), *anche se non iscritto* al Fondo.
- c. **A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso:**
- € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità (art. F del Regolamento), *sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi.*
- Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all'articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l'iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l'Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest'ultima nei confronti del Fasi stesso).*

Si ricorda inoltre che l'entità dei contributi da versare al Fasi a carico dei Dirigenti, per l'anno 2024, può così riepilogarsi:

- a. **Dirigenti in servizio:**
- € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
 - € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
- b. **Dirigenti già in servizio ed iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:**
- € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
 - € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).

Si ricorda che il contributo dei Dirigenti iscritti, in servizio o in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, deve essere trattenuto, dalla retribuzione ovvero dalla indennità, da parte dell'Azienda che dovrà provvedere a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto.

Quota di ingresso

La Quota di ingresso, secondo quanto stabilito dagli Associati e previsto dall'Art. L del Regolamento, è dovuta dai Dirigenti che si iscrivano o re-iscrivano al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.

La Quota di ingresso è pari a € 500,00 ed è inoltre dovuta da:

- i Dirigenti in servizio che si iscrivano al Fondo oltre sei mesi dalla data di prima nomina;
- i Dirigenti pensionati, se già iscritti come Dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del Fasi;
- i Dirigenti che si iscrivano al Fasi, in caso di confluenza collettiva;
- i Dirigenti all'estero che si iscrivano a sensi dell'Art. 2 lettera f) dello Statuto.

La Quota di ingresso è maggiorata a **€ 1.500,00** nei seguenti casi:

- Dirigenti neopromossi o assunti per la prima volta con la qualifica di Dirigente, se la domanda di iscrizione è inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
- Dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivano dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;
- Dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell'iscrizione al Fasi) che successivamente si riscrivano.

La Quota di ingresso, invece, **non è dovuta** da:

- i Dirigenti neopromossi o assunti per la prima volta con la qualifica di Dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con le modalità previste, entro sei mesi dalla nomina o dall'assunzione;
- i titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
- i titolari di pensione ai superstiti di Dirigente iscritto al Fondo.

Modalità di versamento dei contributi

Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro, rispettivamente a ciascun trimestre, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, facendo riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.

Nel caso di versamento dei contributi *oltre* i termini indicati, è applicato ai contributi stessi, a sensi dell'art. I del Regolamento, un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

L'Azienda può versare gli importi dovuti attraverso:

a. L'addebito diretto su conto corrente bancario.

Tutte le Aziende che decidano di avvalersi dell'addebito diretto dei contributi oppure varino il codice IBAN di addebito, devono perfezionare tale operazione accedendo alla propria area riservata del sito del Fasi ed effettuare la procedura di **"Aggiornamento online"**.

b. Il bonifico con codice di autorizzazione.

È sempre possibile generare e stampare il codice di autorizzazione per il bonifico dalla propria area riservata sul sito Fasi.

c. Bollettino bancario denominato "Bollettino Freccia".

I "Bollettini Freccia" sono bollettini bancari compilati automaticamente con l'intestazione e l'importo da versare con riferimento al titolo di iscrizione, come risultante al Fasi. Tali bollettini sono inviati dal Fasi all'Azienda per posta elettronica ed inoltre sono stampabili, aggiornati, dall'area riservata sul sito Fasi. È possibile utilizzare tali bollettini in qualsiasi sportello bancario e da remoto in *telebanking*.

Attenzione!

Per ciascun Dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), le Aziende devono versare al Fasi trimestralmente, nei termini sopra indicati, il contributo a loro carico, pari a € 545,00 (Art. F) + € 400,00 (Art. G) e il contributo a carico del Dirigente, da trattenersi sulla retribuzione del Dirigente stesso, pari a € 280,00 (Art. H).

Si sottolinea che l'Azienda deve versare l'importo di € 400,00 (Art. G) per ciascun Dirigente che risulti in forza presso la stessa il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), anche se non iscritto al Fondo.

Si ricorda che il contributo di cui Art. G **non** è dovuto per i Dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, sia stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità. A questo proposito è necessario che i Dirigenti di nuova iscrizione comunichino all'Azienda di appartenenza la propria adesione al Fondo, anche ai fini dell'autorizzazione alla trattenuta di cui sopra.

Nel caso di iscrizione dei genitori a carico, è necessario che il Dirigente interessato comunichi all'Azienda tale situazione e autorizzi la trattenuta del contributo aggiuntivo. In questo caso l'Azienda, trimestralmente, deve aggiungere alle quote sopra indicate l'importo trimestrale di € 510,00 per ciascun genitore iscritto.

Si ricorda che, all'atto della definizione dell'iscrizione di ciascun Dirigente, viene inviata all'Azienda conferma dell'avvenuta iscrizione, con l'indicazione dei contributi dovuti.

In ogni caso risultano del tutto ininfluenti eventuali variazioni del numero dei Dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre.

Nell'ipotesi di Dirigenti che si iscrivano per la prima volta al Fasi nel corso del trimestre di calendario, le Aziende sono tenute a corrispondere al Fondo:

- i ratei mensili della quota trimestrale a proprio carico, per ciascun mese del trimestre a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione e dietro segnalazione ed autorizzazione dei Dirigenti interessati;
- i ratei mensili della quota trimestrale a carico Dirigente e dell'eventuale contributo aggiuntivo per ciascun genitore a carico iscritto;
- la quota di ingresso una tantum, se dovuta ai sensi dell'art. L del Regolamento.

L'Azienda che utilizza per l'assistenza dei propri Dirigenti in servizio una tutela sanitaria integrativa alternativa al Fasi, già iscritta al Fondo alla data del 01.01.19, deve versare l'importo di € 625,00 (art. G maggiorato) per ciascun Dirigente in forza il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre).

Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009

Si ricorda che il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi versati in favore dei Fondi e Casse di natura negoziale – a valere sui soli redditi da lavoro dipendente, come previsto dall'articolo 51 del Testo Unico sulle imposte dei redditi – fino ad un tetto massimo di € 3.615,20, purché venga garantito che almeno il 20% delle risorse complessivamente destinate all'assistenza degli iscritti sia riservato alle prestazioni così dette "vincolate", a partire dall'anno gestionale 2010.

Nei tempi e modalità stabilite dal suddetto Decreto, il Fasi ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi, confermando il rispetto del rapporto tra l'ammontare delle risorse destinate alle suddette prestazioni vincolate e l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura sanitaria.

Il rispetto di tale vincolo permetterà di mantenere, anche per l'anno 2024, i benefici fiscali sui contributi versati.

Variazioni Anagrafiche

Qualora nel corso del trimestre dell'anno corrente si dovessero verificare cessazioni di rapporti di lavoro di Dirigenti iscritti al Fondo o variazioni numeriche di Dirigenti in forza presso l'Azienda rispetto al trimestre precedente, le Aziende devono utilizzare i servizi *online* messi a loro disposizione sul sito internet del Fondo, nella sezione "**Area Riservata**", mediante utilizzo del numero di posizione aziendale e password.

In tal modo, le variazioni, che non dovranno essere trasmesse al Fondo a mezzo posta ordinaria, avranno effetto immediato ed eventuali comunicazioni saranno fornite dal Fasi a mezzo di posta elettronica.

Accedendo nell'area riservata, è possibile utilizzare la procedura "**Variazione e/o versamento trimestre in scadenza**", attraverso la quale è possibile:

- verificare la situazione contributiva dell'Azienda;
- comunicare eventuali variazioni (a titolo esemplificativo: cessazioni, modifica del numero di Dirigenti in forza);

Le variazioni apportate sono confermate automaticamente dal Fasi ed il relativo documento, che attesta la variazione effettuata, è scaricabile dall'Azienda direttamente dal sito. Tale documento, una volta sottoscritto e timbrato, deve essere inviato in formato digitale tramite l'apposita funzione "**Upload documenti**". In alternativa, può essere inviato al Fasi via fax;

- ottenere l'immediato calcolo dei contributi dovuti e la segnalazione di debiti/crediti pregressi;
- utilizzare sistemi bancari, anche *online*, di versamento dei contributi;

Si sottolinea che eventuali ratei contributivi, relativi ad iscrizioni al Fasi, riferite a trimestri precedenti a quello corrente in scadenza, saranno evidenziati dal sistema sotto la voce "saldo precedente" e cumulabili con l'importo riferito ai contributi trimestrali correnti.

Accedendo alla propria Area Riservata è inoltre possibile:

- inserire/variare il domicilio della sede amministrativa in modo guidato e controllato mediante l'utilizzo degli archivi CAP ufficiali;
- comunicare gli estremi di recapito di tutta la corrispondenza, se diverso dalla sede amministrativa.

Prestazioni

Si ricorda che il Fasi ha carattere integrativo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale ed è sempre consigliato usufruire, per quanto possibile, delle prestazioni erogate dallo stesso.

Si consiglia sempre di consultare le "Avvertenze" al Nomenclatore-Tariffario che vengono aggiornate annualmente in modo da migliorare e semplificare l'istruttoria delle richieste di rimborso.

Comunicare con il Fondo

Gli iscritti e le Aziende possono comunicare con il Fondo attraverso:

- **Sito internet www.fasi.it**
L'area pubblica del sito permette, tra le varie funzionalità, di:
 - acquisire informazioni generali sulle Strutture Sanitarie cui rivolgersi per la forma diretta;
 - accedere alle informazioni di carattere generale;
 - scaricare la modulistica del Fondo.Mentre nell'Area Riservata, accedendo con numero di posizione e password, è possibile:
 - modificare i contatti aziendali (email, telefono, PEC, ecc.);
 - modificare i contatti del referente aziendale;
 - conoscere la situazione contributiva aziendale;
 - modificare il numero di Dirigenti in forza;
 - porre specifici quesiti.
- **Numero unico telefonico 06.518911**, attraverso il quale è possibile accedere ai:
 - **Servizi Informativi Telefonici Automatici** (sempre attivi, 24 ore al giorno), attraverso i quali è possibile lasciare un quesito, utilizzando una propria casella vocale.
 - **Servizi Informativi Telefonici con Operatore**, che prevedono tre opzioni riferite a:
 - informazioni strettamente a carattere sanitario;
 - informazioni di tipo regolamentare ed amministrativo;
 - assistenza all'utilizzo del sito internet del Fondo.
- **Indirizzo PEC pec.fasi@fasi.postecert.it**

La PEC del Fasi può essere utilizzata dalle Aziende unicamente per l'invio di richieste alla Commissione Autorizzazioni e Reclami.

I Dirigenti potranno utilizzare il servizio PEC per:

- voltura della posizione Fasi in favore del coniuge superstite (allegare relativo certificato);
- iscrizione dirigenti pensionati non precedentemente iscritti al Fondo;
- iscrizione dirigenti pensionati con posizione cessata;
- recesso volontario dirigenti iscritti;
- comunicazione di decesso (allegare relativo certificato).

Nel caso di smarrimento della password è possibile farne richiesta tramite l'Area Riservata sul sito internet Fasi.

Roma, gennaio 2024